



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI COMUNALI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (REGOLAMENTO INCENTIVI COMUNALI)

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- La Legge federale sull'energia (Lene) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 01.12.2016

il Consiglio comunale di Gravesano dispone quanto segue.

Art. 1 Scopo

I contributi comunali, in funzione di incentivi, perseguono lo scopo di ridurre il fabbisogno energetico e di sostituire le fonti fossili con fonti rinnovabili presenti nella giurisdizione comunale.

Art. 2 Campo d'applicazione

Le prestazioni comunali sono erogate per incentivare:

- l'acquisto di biciclette elettriche e autoveicoli elettrici (ibridi compresi) per i domiciliati (persone fisiche e giuridiche) nel Comune e per il personale alle dipendenze dell'Amministrazione comunale;
- il risanamento energetico di edifici siti nella giurisdizione comunale;
- la costruzione di edifici a basso consumo energetico nella giurisdizione comunale.

Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo in sede d'approvazione del preventivo comunale, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta, nell'ambito della propria economia domestica o nelle costruzioni di sua proprietà, misure di efficienza e risparmio energetico. Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.

Art. 3 Consulenza

Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 4 Disponibilità di credito

1. La disponibilità di credito per gli incentivi, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Gravesano per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili), il quale viene tutto o in parte destinato al finanziamento di questi incentivi.
2. Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.



Art. 5 Beneficiari

1. I domiciliati, Persone Fisiche (in seguito PF) e Persone Giuridiche (in seguito PG), possono beneficiare degli incentivi tenuto conto delle restrizioni/limitazioni imposte dal presente Regolamento.
2. I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Gravesano, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia.
3. I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, la richiesta di incentivo non sarà presa in esame.
4. Possono beneficiare degli incentivi le PF e le PG domiciliate nel Comune, rispettivamente le PF non domiciliate, che risultano in regola con il pagamento di imposte, tasse comunali e premi Cassa Malati.

Art. 6 Prestazioni – biciclette e autoveicoli elettrici

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun domiciliato o dipendente del Comune, un contributo secondo i seguenti parametri:

- minimo 10% – massimo 20% del costo d'acquisto di una bicicletta elettrica, ritenuto un importo minimo di CHF 300 (trecento) e un massimo di CHF 800 (ottocento) una tantum (massimo due per economia domestica su un periodo di 4 anni). La relativa Ordinanza disciplina gli importi annuali corrisposti.
- l'entità dell'incentivo per autoveicolo elettrico è pari ad un minimo di CHF 500 (cinquecento) e ad un massimo CHF 1'000 (mille) annui (versati nel corso del mese di dicembre) per i primi 4 (quattro) anni, quindi un incentivo totale di un minimo di CHF 2'000 (duemila) e ad un massimo di CHF 4'000 (quattromila). Nel caso di vendita o di rinuncia del veicolo durante questi 4 (quattro) anni, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Municipio (eventuali abusi saranno sanzionati a norma di legge). La relativa Ordinanza disciplina gli importi annuali corrisposti.



Art. 7 Prestazioni – costruzione e risanamento di edifici

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun proprietario di edifici destinati all'abitazione primaria siti nella giurisdizione comunale di Gravesano, un contributo, una tantum, secondo i seguenti parametri:

- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie-A e/o Minergie-P, ritenuto un importo massimo di CHF 5'000 (cinquemila);
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per il risanamento base di edifici abitativi, la cui costruzione è precedente all'anno 2000, destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 2'500 (duemilacinquecento);
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a fonte fossile o elettrico (diretto o accumulazione) in edifici destinati all'abitazione primaria con impianto a termopompa o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento / rete anenergetica, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000 (mille);
Nei casi fosse necessaria la realizzazione ex novo della distribuzione di calore all'interno dell'edificio, il contributo massimo è fissato in CHF 2000 (duemila).
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la posa di pannelli solari termici su edifici destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000 (mille). Sono esclusi dagli incentivi gli impianti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14a del RUEn per edifici plurifamiliari;
- il 50% del contributo unico cantonale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ritenuto un importo massimo di CHF 1000 (mille) per impianto. L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete.

Art. 8 Richieste incentivi

1. La domanda di incentivo va inoltrata al Municipio, fornendo tutte le informazioni necessarie per la presa di decisione.
2. Le domande relative agli incentivi indicati dall'art. 6 del presente Regolamento devono essere presentate entro 6 (sei) mesi dall'avvenuto pagamento della fattura. Su richiesta scritta e motivata, il Municipio può concedere una proroga sul termine dei 6 (sei) mesi.
3. Le domande di incentivo, legate all'edilizia, secondo l'art. 7 del presente Regolamento, devono essere presentate entro il termine massimo di un anno dalla conclusione dei lavori (fa stato la data di collaudo).
4. Il mancato rispetto delle formalità di richiesta o la rinuncia alla prestazione implicano il disconoscimento della prestazione.

Art. 9 Decisioni

Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo e, mediante Ordinanza municipale, ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Amministrazione comunale, limitatamente ad incentivi dell'art. 6 concernente l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 10 Modalità di versamento

Le modalità di versamento degli incentivi, se riconosciuti, sono fissate dal Municipio mediante Ordinanza municipale.



Art. 11 Contestazioni

Le decisioni del Municipio e/o dell'Amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 12 Diritto suppletorio

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore con l'approvazione dei servizi cantonali.

Approvato dal Municipio con risoluzione nr. 170 del 25 marzo 2019 e modifiche articoli 5-6-7-8 con risoluzione municipale nr. 424 del 3 agosto 2020

Adottato dal Consiglio comunale il 29 aprile 2019 e modifiche articoli 5-6-7-8 il 9 novembre 2020

Approvato dalla Sezione enti locali il 15 luglio 2019 e modifiche articoli 5-6-7-8 il 17 febbraio 2021